







la normativa sulle **MULTE**

per gli utenti sprovvisti di biglietto o abbonamento



Sui servizi a tariffa URBANA:

-  **PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI "BIGLIETTO A BORDO"**
-  **OLTRE ALLA MULTA DI**
 - € 40** SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO,
 - € 80** SE PAGATA OLTRE IL 15° ED ENTRO IL 60° GIORNO

Sui servizi a tariffa EXTRAURBANA:

-  **PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI "BIGLIETTO A BORDO"**
-  **OLTRE ALLA MULTA DI**
 - € 60** SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO,
 - € 120** SE PAGATA OLTRE IL 15° ED ENTRO IL 60° GIORNO

Abbonato non in grado di mostrare l'abbonamento

-  SE AL CONTROLLO HA ESIBITO UN DOCUMENTO DI IDENTITA'
-  ED ENTRO 15 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DIMOSTRA DI ESSERE IN POSSESSO DI ABBONAMENTO PERSONALE VALIDO IN DATA ANTECEDENTE ALL'ACCERTAMENTO

è soggetto esclusivamente a MULTA di € 10



La normativa completa sulle sanzioni amministrative in caso di violazione degli “OBBLIGHI DEGLI UTENTI” è consultabile nella CARTA DEI SERVIZI BLUBUS – punto 5.2 Sanzioni a carico degli utenti - pag. 45.

http://www.blubus.it/Documenti/carta_servizi_2017.pdf

È facoltà dell'autore della trasgressione (o della persona obbligata in solido al pagamento) inviare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, scritti difensivi in carta libera e/o chiedere di essere ascoltato dalla Direzione Blubus.

IL PAGAMENTO DELLA MULTA

DOVE SI PAGA – LE MODALITA'

Il viaggiatore può versare l'importo della sanzione direttamente all'addetto al controllo e presso le agenzie di Pistoia, S.Marcello Pistoiese, Montecatini Terme e Pescia.

Può inoltre effettuare il pagamento mediante versamento a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 62669916 intestato a Blubus Scarl – via F.Pacini, 47 Pistoia, indicando sul retro la data ed il numero del verbale di accertamento.

PAGAMENTO ENTRO 15 GIORNI DALLA NOTIFICA

Effettuando il pagamento diretto all'incaricato della verifica o entro i 15 giorni successivi, le sanzioni per passeggeri sprovvisti di valido titolo di viaggio rispettivamente sui servizi urbani ed extraurbani vengono ridotte rispettivamente alla misura minima di € 40,00 ed € 60,00.

PAGAMENTO OLTRE IL 15. GIORNO ED ENTRO IL 60. GIORNO DALLA NOTIFICA

L'importo della sanzione ammonterà:

- € 80,00 per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio sui servizi urbani
- € 120,00 per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio sui servizi extraurbani

OLTRE IL 60. GIORNO DALLA NOTIFICA

Trascorsi 60 giorni dalla contestazione/notifica senza che sia avvenuto il pagamento, verrà emessa (ai sensi dell'art. 10 L.R.T. 81/2000) un'ordinanza/ingiunzione. In questo caso la sanzione sarà aumentata fino ad € 240,00 ed € 360,00 per i passeggeri sprovvisti di valido titolo di viaggio rispettivamente sui servizi urbani ed extraurbani.

Il trasgressore che entro 15 giorni dall'accertamento presenti alla biglietteria di Pistoia, S.Marcello P.se, Montecatini T. o Pescia l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento stesso, e che abbia dimostrato le proprie generalità al momento dell'accertamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa di € 10,00 (art. 25 comma 5 L.R. 42 del 31/07/98 come modificato con L.R.T. 86/2014).

Si fa presente che chiunque utilizzi biglietti contraffatti o alteri i segni presenti sui biglietti stessi è punibile a norma dell'art. 462 C.P., nonché degli artt. 465 e 466 C.P., questi ultimi come modificati dal D.Lgs. 507/99.

I dati anagrafici del trasgressore, il cui conferimento è obbligatorio ai sensi dell'art. 651 C.P., vengono raccolti per le finalità di cui all'art. 25 L.R.42/98 ed il loro trattamento sarà effettuato da personale di BluBus s.c.ar.l.. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la falsa attestazione di esse è punibile a norma del Codice Penale.

Legge Regione Toscana n° 42/1998 e successive modifiche

Art. 25 – Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni

(testo coordinato)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza.

1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l'obbligatorietà della vidimazione all'ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).

2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 bis e al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10,00 a euro 60,00.

4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell'accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l'utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata.

4 ter. L'autista può richiedere all'utente l'esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l'utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all'acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo.

5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro quindici giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento stesso, sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4.

6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.

6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministero dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesta l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda, che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 81/2000.

9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell'azienda di trasporto pubblico o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente. Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo.

10. L'ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale. A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana.

11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione dei ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.